



Gratuito patrocinio in sede CIVILE

Il gratuito patrocinio può essere utilizzato nelle controversie civili di qualsiasi tipo (a mero titolo di esempio, **condominiale**, responsabilità **medica**, **separazione** giudiziale, **usucapione**, **locazione**, **eredità**, **contravvenzioni** al Codice della Strada, vertenza bancaria, altro).

Il patrocinio a spese dello Stato è espressamente previsto anche per le pratiche di **volontaria giurisdizione**; a mero titolo di esempio:

- separazione consensuale,
- divorzio congiunto,
- affidamento della prole,
- provvedimenti di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione,
- provvedimenti sulla responsabilità genitoriale,
- richiesta di autorizzazione al giudice tutelare,
- nomina del curatore dell'eredità giacente.

*La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione ed **anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria**.*

Attenzione: Il gratuito patrocinio è **escluso** nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo che la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Inoltre, è **escluso in caso di nomina di un secondo difensore**: la nomina del **secondo difensore** esclude l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia in ambito penale, che civile.

Gratuito patrocinio in sede PENALE

L'art. 98 c.p.p. dispone che possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti:

- l'imputato,
- la persona offesa dal reato,
- il danneggiato che intende costituirsi parte civile,
- il responsabile civile.

La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico (art. 75, DPR 115/2002).

Attenzione: L'ammissione al patrocinio, in ambito penale, è **esclusa (art. 91, DPR 115/2002)**:

- a. per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- b. se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.
- c. Per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti.

Riferimenti legislativi:

- DPR 155/2002 artt. da 74 a 142,
- Decreto inter dirigenziale 10 maggio 2023 in GU 6/6/2023
- consultare sempre i siti dei COA competenti per i singoli casi

(Scheda aggiornata al 16.02.2026 B.B.)